

# *FareFisco*

*Newsletter "FareFisco" n. 1 /15*

*26 gennaio 2015*

## **Sommario**

### **Sotto la lente**

- 1. Legge di stabilità 2015: le principali novità per lavoratori e famiglie*

# Sotto la lente

## Legge di stabilità 2015: le principali novità per lavoratori e famiglie

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014 la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. Legge di Stabilità 2015. La manovra ammonta a complessivi 32 miliardi di euro.

La legge di stabilità contiene, fra l'altro, importanti disposizioni che riguardano i lavoratori e le famiglie, con il fine di rilanciare l'occupazione e l'economia del Paese, stimolando crescita e consumi.

Di seguito, in sintesi, si indicano i punti principali della manovra, con riferimento, per quanto maggiormente interessa in questa sede, ai lavoratori dipendenti e autonomi e alle famiglie.

### **Interventi di riduzione del cuneo fiscale e contributivo**

- **Irap - art. 1, commi 21-25 -:**

E' stata finalmente prevista la deducibilità integrale dalla base imponibile IRAP delle imprese commerciali ed agricole e degli esercenti arti e professioni del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Ne possono beneficiare soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, del D.Lgs. 446/1997, quali: società di capitali ed enti commerciali (art. 5); imprese individuali e società di persone (art. 5-bis); banche e altri enti e società finanziari (art. 6); imprese di assicurazione (art. 7); esercenti arti e professioni, anche in forma associata (art. 8); produttori agricoli titolari di reddito agrario e assimilati. Per questi ultimi, il beneficio si estende altresì ai lavoratori dipendenti a tempo determinato che abbiano lavorato almeno 150 giornate, con contratto almeno triennale.

Ne sono esclusi, invece, gli enti che svolgono esclusivamente attività non commerciali (art. 10) nonché le Amministrazioni pubbliche e gli organi costituzionali, che determinano la base imponibile IRAP applicando il metodo "retributivo", sommando le retribuzioni spettanti al personale titolare di redditi di lavoro dipendente ed assimilati e i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative e per attività di lavoro autonomo occasionale.

Gli effetti di tale disposizione decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e sono, comunque, subordinati all'approvazione della Commissione europea.

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, è stato introdotto un credito d'imposta nella misura del 10% a favore dei

soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 del D.Lgs. n. 446/97 e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

## **Interventi a sostegno del reddito e delle famiglie**

- **Bonus Irpef - art. 1, commi 12-15 -:**

Il bonus fiscale di 80 euro, introdotto dal D.L. n. 66/2014, viene confermato e diventa misura stabile. E' stata lasciata invariata la struttura sperimentata nel 2014 e la platea dei destinatari, ossia i lavoratori dipendenti e assimilati con reddito lordo complessivo tra 8.000 e 24.000 euro (circa 10 milioni di italiani); in caso di reddito superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, il bonus è dovuto in misura corrispondente a rapporto tra 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro. Altra condizione è che l'imposta lorda sia superiore alla detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati. Di conseguenza, non possono fruirne i lavoratori autonomi, i pensionati e i soggetti incapienti.

Il bonus spetta altresì ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia, ma che ivi abbiano redditi imponibili, come ai lavoratori operanti all'estero che determinino il proprio reddito sulla base delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 51, comma 8-bis, del T.U.I.R..

Il bonus è attribuito automaticamente dal datore di lavoro, in veste di sostituto d'imposta, poi recuperato da questi tramite la compensazione; non esistendo quest'ultima in ambito pubblico per gli enti pubblici e le PP.AA. è prevista una riduzione delle ritenute e dei contributi previdenziali.

- **Bonus Bebé – art. 1, commi 125-129 -:**

Sono stanziati circa 500 milioni di euro - c.d. "Fondo famiglia" – per sostenere le famiglie numerose che dovrebbero andare, quasi interamente, a finanziare il bonus bebè. Tale misura, introdotta in via sperimentale per il 2015, prevede l'erogazione di un importo mensile pari a 80 euro a favore delle neomamme per ogni bimbo nato o adottato tra 1° gennaio 2015 e 31 dicembre 2017, fino al compimento del terzo anno di età – ovvero di ingresso in famiglia – a condizione che il reddito familiare non superi i 25 mila euro annui, come risultanti dall'Isee; il bonus raddoppia qualora il reddito familiare non superi i 7 mila euro annui.

L'assegno può essere richiesto da cittadini italiani o comunitari e da cittadini extracomunitari, con permesso di soggiorno di lungo periodo e residenza in Italia.

Le modalità di corresponsione da parte dell'Inps saranno definite dall'atteso decreto attuativo.

- **Ticket pasto – art. 1, commi 16-17 -:**

Dal 1° luglio 2015 è previsto l'innalzamento del limite di non imponibilità delle prestazioni ed indennità sostitutive del pasto (es. *ticket restaurant*) da un importo complessivo giornaliero di 5,29 € all'importo di 7 €, a condizione che tali prestazioni siano erogate in formato elettronico. L'innalzamento operato non dovrebbe riguardare le somministrazioni di alimenti e bevande tramite card elettroniche, che dovrebbero restare integralmente escluse dalla base imponibile IRPEF, come chiarito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 63/2005.

### **Interventi sul Tfr**

- **Liquidazione mensile del Tfr – art. 1, commi 26-34 e imposta sulla rivalutazione annuale del Tfr – art. 1, comma 623:**

In via sperimentale, si prevede che i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi lavoratori domestici e del settore agricolo), che abbiano un rapporto di lavoro con il medesimo datore da almeno sei mesi, possano chiedere la liquidazione mensile in busta paga della quota di TFR maturanda nel periodo dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018.

La previsione in commento non si applica in caso di datore di lavoro sottoposto a procedure concorsuali e alle aziende in crisi ex art. 4 Legge 29 maggio 1982, n. 297.

La scelta - che dovrà essere effettuata dai lavoratori entro un termine che verrà fissato da un apposito decreto attuativo - sarà irrevocabile per tutta la durata della misura stessa.

Ai fini fiscali, l'erogazione è considerata parte integrativa della retribuzione ed è, pertanto, assoggettata a tassazione ordinaria IRPEF, mentre non è imponibile ai fini previdenziali, oltre ad essere esclusa dal computo ai fini della spettanza del bonus 80 euro per l'anno 2015.

La Legge di Stabilità 2015 prevede, per tutte le imprese, a prescindere se i dipendenti chiedono l'erogazione della quota maturanda del TFR, un incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del TFR, dall'11% al 17%.

### **Regime fiscale agevolato per imprese private e professionisti**

- **Nuovo regime dei minimi – art. 1, commi 54-89 -:**

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime di tassazione forfetaria per gli imprenditori individuali ed i professionisti di piccole dimensioni.

Il regime agevolato prevede un regime di determinazione forfetaria del reddito, assoggettato, a decorrere dall'anno di imposta 2015, ad una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali locali e dell'IRAP

pari al 15%, che aumenta, pertanto, rispetto all'attuale 5%. L'imponibile viene determinato applicando ai ricavi un apposito coefficiente di redditività, diversificato per categorie di attività.

Per chi avvia una nuova iniziativa produttiva e opta per il nuovo regime forfetizzato, il reddito è ridotto di un terzo.

Il regime forfetario prevede una serie di semplificazioni fiscali, sia ai fini IVA, sia ai fini delle imposte sui redditi; in particolare, è disposto un regime di esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta della contabilità, dall'obbligo di presentazione della dichiarazione e della comunicazione annuale IVA, dall'applicazione di ritenute, dagli studi di settore e dai parametri, da una serie di ulteriori adempimenti (es. spesometro e comunicazioni black-list).

Il nuovo regime forfetario è riservato ai contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa o arti e professioni, che nell'anno precedente:

- hanno conseguito ricavi/compensi, ragguagliati all'anno, non superiori ai limiti che saranno fissati per ciascun codice d'attività ATECO;
- hanno sostenuto spese per lavoro dipendente e collaboratori non superiori a 5 mila euro lordi;
- si sono avvalsi di beni strumentali (anche a titolo di locazione, noleggio leasing) il cui costo a fine anno non è superiore a 20 mila euro.

Sono, invece, esclusi dal regime forfetario i contribuenti che:

- si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o per la determinazione del reddito;
- non sono residenti in Italia, salvo eccezioni;
- effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
- partecipano anche a società di persone, associazioni professionali o società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.

L'adesione al nuovo regime forfetario può essere manifestata nel modello con il quale si richiede l'attribuzione della partita IVA.

## **Tassazione delle rendite finanziarie**

- **Tassazione dei fondi pensione – art. 1, commi 621-624 -:**

L'art. 1, comma 621, della Legge di Stabilità dispone un incremento dell'aliquota di tassazione dei rendimenti netti maturati dalle gestioni annuali dei fondi pensione: l'aliquota di tassazione è elevata dall'11,5% (in vigore dal 1° luglio 2014) al 20%. Nonostante sia precisato che l'aumento

dell'aliquota al 20% operi a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, tuttavia, la stessa disposizione prevede che l'imposta complessivamente dovuta per il 2014 è calcolata già con aliquota del 20% che, ha, pertanto, efficacia retroattiva. Sono tuttavia previsti alcuni correttivi.

Al fine di non penalizzare la detenzione indiretta di titoli di Stato italiani ed esteri (di Stati UE o *SEE white list*) e dei titoli ad essi equiparati (titoli emessi da enti territoriali italiani o esteri UE o *SEE white list*), qualora detti titoli siano compresi nelle gestioni dei fondi pensione, i relativi rendimenti continueranno a beneficiare di un trattamento fiscale agevolato analogo a quello che si avrebbe in ipotesi possesso diretto.

Inoltre, a partire dal periodo d'imposta 2015, i fondi pensione integrativi avranno diritto ad un credito d'imposta pari al 9% del risultato maturato, al netto dell'imposta sostitutiva dovuta, a condizione che un ammontare del fondo corrispondente al risultato netto maturato sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze. Tale credito d'imposta potrà essere utilizzato solo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento e non concorre alla formazione del risultato netto maturato.

- **Tassazione casse di previdenza private – art. 1, commi 621-624 -:**

A decorrere dal 1° gennaio 2015, aumenta la tassazione delle rendite finanziarie maturate dalle casse di previdenza private.

Per le casse di previdenza private, l'art. 4, comma 6-bis, del D.L. n. 66/2014 aveva introdotto un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute ed imposte sostitutive calcolate con aliquota del 26% e l'ammontare delle ritenute ed imposte sostitutive calcolate con aliquota del 20%.

La Legge di Stabilità per il 2015 non conferma il credito di imposta anche per il 2015 e a ciò consegue, pertanto, l'aumento della tassazione effettiva delle rendite delle casse di previdenza private così come originariamente previsto.

- **Proventi degli enti non commerciali – art. 1, commi 655-656 -:**

La Legge di Stabilità 2015 interviene, inoltre, sull'aliquota di tassazione dei dividendi erogati in favore di enti non commerciali residenti.

La quota imponibile ai fini Ires viene innalzata al 77,74% comportando l'applicazione di una aliquota di tassazione IRES effettiva pari al 21,38% (in luogo dell'attuale 1,375%).

La misura si applica agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014 e ha, dunque, in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente, efficacia retroattiva.

Al fine di compensare la maggiore tassazione dei dividendi - percepiti dagli enti non commerciali – si riconosce, per il solo 2014, un credito di imposta fruibile obbligatoriamente in tre rate annuali, a partire dal 2016.

- **Polizze di assicurazione sulla vita – art.1, commi 658-659 -:**

La Legge di Stabilità 2015 introduce una significativa limitazione all'esenzione IRPEF per i capitali percepiti in dipendenza di polizze di assicurazione sulla vita.

Nel caso di polizze di ramo I e ramo III caratterizzate anche da contenuto finanziario – ad esclusione, in ogni caso, di forme pensionistiche complementari –, in caso di premorienza dell'assicurato, l'esenzione IRPEF permane limitatamente alla quota di capitale liquidato corrispondente alla copertura del rischio demografico; la quota di capitale espressione della componente finanziaria della polizza sarà, invece, tassata al 26% o del 12,5% a seconda del tipo di investimento sottostante e con le regole ordinariamente applicabili. – base imponibile corrispondente alla differenza tra la suddetta quota di capitale “finanziario” e la somma dei premi versati -.

Nel caso di polizze temporanee caso morte – che coprono esclusivamente il rischio di premorienza dell'assicurato – il regime di esenzione IRPEF rimane inalterato.

### **Altri interventi**

- La Legge di Stabilità 2015 eleva da 2.065 euro ad un importo non superiore a 30.000 euro annui il limite massimo delle erogazioni liberali, in denaro in favore delle ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) sul quale spetta la detrazione IRPEF pari al 26% a decorrere dal 2014.

Analogo adeguamento a 30.000 euro viene previsto per l'importo massimo deducibile a fini IRES, ai sensi dell'art. 100, co. 2, lett. h) del T.U.I.R..

I nuovi importi, ai sensi del comma 104, si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

- Il canone di abbonamento alla televisione per il 2015 non subisce incrementi rispetto a quanto stabilito per il 2014.

\* \* \* \* \*